



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale per i minorenni  
L'Aquila

PROT. N. 677/7.1/SEG

Ai Signori Questori di  
L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo

Ai Signori Comandanti Provinciali dei Carabinieri di  
L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo

Agli E.C.A.D. della Regione Abruzzo

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine Assistenti Sociali  
Abruzzo

E p.c.

al Procuratore Generale  
presso la Corte di Appello di L'Aquila

OGGETTO: *Disposizioni in merito alla riforma dell'articolo 403 codice civile in vigore dal 22 giugno 2022*

La legge 26 novembre 2021, n. 206 ha per oggetto la *delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*. In particolare, l'articolo 1, comma 27, ha riformato l'articolo 403 del codice civile, prevedendo l'entrata in vigore della norma dal 22 giugno 2022.

**Non rientrano** nell'ambito dell'intervento previsto dall'art. 403 cod.civ. **i minori stranieri non accompagnati**, per cui vigono le norme del D.Lgs 142/2015, D.Lgs 220/2017 e della legge 47/2017.

Il nuovo testo dell'articolo 403 cod. civ. prevede che: *"quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione"*.

Evidentemente, per *pubblica autorità* devono intendersi in questo ambito sia il sindaco ed il servizio sociale competente per territorio (compresi i servizi sociosanitari) sia le forze dell'ordine e la polizia locale, comunque coadiuvate dal servizio sociale. Si rammenta che, anche nella nuova formulazione del testo, il collocamento in luogo sicuro non è un provvedimento dell'autorità giudiziaria, bensì un atto di natura amministrativa che tuttavia, per la sua peculiarità, è sottoposto a rigorosi termini di convalida giurisdizionale.

Il secondo comma dell'articolo stabilisce che: *“la pubblica autorità che ha adottato il provvedimento ... ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le 24 ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore”*.

Come illustrato nella relazione di accompagnamento alla legge di riforma, il procedimento deve essere applicato sia in caso di allontanamento del minore da entrambi i genitori, sia in caso di allontanamento del minore insieme con un genitore dall'altro (ad es. nei casi di collocamento in comunità di tipo familiare della madre insieme con il minore, con allontanamento dal solo padre). Pertanto, in questi casi *la pubblica autorità*, come sopra intesa, deve procedere contestualmente al compimento delle attività attraverso cui si palesa l'allontanamento di un solo genitore (ad es. reperimento di comunità, presentazione di denuncia, etc.) anche alla redazione di atto ex art. 403 c.c. - contenente tutte le indicazioni illustrate nella presente direttiva. Il formale avviso orale del collocamento in protezione va dato, *“immediatamente”* al pubblico ministero minorile di turno, competente in base al criterio della *“residenza abituale”* del minore.

In ogni caso, si ritiene opportuno effettuare una comunicazione di avviso (per email o telefonica) anche al pubblico ministero del luogo da cui viene disposto l'allontanamento, al fine di garantire circolarità di informazioni e coordinamento (*viene allegato un elenco con i recapiti specifici di tutte le altre Procure Minorili*).

L'obbligo di avviso non riguarda solo le forze dell'ordine. Anche i servizi sociosanitari e il sindaco sono tenuti all'obbligo dell'avviso orale. Naturalmente, in caso di attività condotta congiuntamente, l'avviso al pubblico ministero sarà concordato e unico.

Nella stesura dell'atto, è essenziale indicare l'ora del collocamento protettivo e che risulti altresì l'ora della trasmissione degli atti via email certificata al pubblico ministero.

Al fine di consentire alla Procura ogni valutazione e di conoscere perfettamente il contesto e i soggetti coinvolti è necessario che si operi uno sforzo per fornire sempre i seguenti elementi:

- le generalità complete e la residenza del minore;
- le generalità complete, residenza e domicilio abituale (se diverso dalla residenza anagrafica) nonché recapito anche telefonico dei genitori e degli altri eventuali esercenti la responsabilità genitoriale (tutore, affidatari);
- l'indicazione del servizio sociale a cui il minore è stato o sarà consegnato per la sua collocazione protettiva, o del parente o conoscente presso cui il minore è stato collocato in protezione (ove emerga la sussistenza di parenti entro il quarto grado, o eventualmente di persone vicine alla famiglia con le quali il minore abbia un legame affettivo, che se ne possano occupare).

Nel caso in cui il livello di pericolo sia tale da dover mantenere segreta la collocazione, ciò sarà possibile se verrà fornita adeguata motivazione.

Le forze dell'ordine o il servizio sociale (o il sindaco) in ogni caso consegneranno il minore mediante un verbale di affidamento che menzioni espressamente che si tratta di collocamento ai sensi dell'art. 403 cod.civ..

Entro le **72** ore dalla ricezione del provvedimento amministrativo (che deve essere comunicato entro **24** ore dal collocamento), il pubblico ministero *se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.*

Si consideri che il termine di 72 ore per il pubblico ministero (così come quello di 24 ore per la pubblica autorità) è **perentorio** e la sua inosservanza determina la *caducazione del provvedimento (il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida ... e i decreti ... non intervengono entro i termini previsti)*; sarà dunque cura del magistrato di turno e della segreteria civile dare massima priorità ai collocamenti ai sensi dell'articolo 403 codice civile; se i termini sono superati, ove necessario il pubblico ministero può chiedere la "non convalida" e l'eventuale emissione di un decreto a tutela.

Il tribunale competente è quello della residenza e non quello dove avviene l'allontanamento e sulla convalida decide in veste monocratica.

Sulla base degli atti ricevuti il pubblico ministero competente potrà chiedere la convalida e - se ritiene di farlo contestualmente - anche la tutela ai sensi degli articoli 330 e seguenti codice civile.

Segnalo, inoltre, che la nuova formulazione dell'art. 403 c.c. prevede che "il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria". Anche per questo motivo è indispensabile individuare sin dall'inizio

ogni riferimento anagrafico e ogni recapito utile al rintraccio dei genitori e/o di altri esercenti la responsabilità sul minore.

Tutto quanto premesso integra i termini essenziali che devono costituire oggetto di massima attenzione nella trattazione dell'argomento in oggetto e in estrema sintesi, può essere così riassunto:

- 1) rispettare rigorosamente il termine di 24 ore per la comunicazione del provvedimento motivato di collocamento ai sensi dell'articolo 403 codice civile, la cui inosservanza determina la decadenza del provvedimento stesso, evidenziando nella nota di trasmissione che si tratta di "art. 403 cod. civ." con "atti urgenti da convalidare".
- 2) specificare nel provvedimento ai sensi dell'articolo 403 codice civile, le concrete ragioni che rendono necessaria la sua urgente adozione, specificando in cosa si concretizza *l'abbandono morale o materiale o grave pregiudizio e pericolo per la incolumità psicofisica derivante dall'ambiente familiare*; tale indicazione può avvenire anche per relazione, richiamando un'eventuale annotazione allegata;
- 3) evidenziare un indirizzo di posta elettronica possibilmente certificata e un numero di telefono cellulare di reperibilità al fine di consentire l'eventuale tempestivo esercizio del potere di revoca del collocamento da parte del pubblico ministero;
- 4) trasmettere contestualmente a questa Procura - da parte del servizio sociale competente - una relazione sintetica di indagine sociale al fine di consentire di trattare la convalida unitamente alla richiesta di provvedimenti a tutela del minore ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile.
- 5) comunicare immediatamente a questa Procura ogni nuova circostanza incidente sui presupposti del collocamento ex articolo 403 codice civile, utile per valutare la permanenza dei presupposti del collocamento;

L'Ufficio è sempre a disposizione per ogni chiarimento.

L'Aquila, 24 maggio 2022

Il Procuratore della Repubblica  
David Mancini

